

ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E IL COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI BANDITO DAL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 RISORSA AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" – (EX CAT. D).

L'anno duemilaventisei, il giorno _____, del mese di _____, con il presente accordo avente per le Parti forza di legge.

TRA

il Comune di CASELLE TORINESE (TO), Codice fiscale e Partita I.V.A. 01614790010, rappresentato dal sig. Marsaglia Cagnola Giuseppe, nella qualità di Sindaco il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del predetto Ente che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Legale Rappresentante;

E

il Comune di SAN CARLO CANAVESE (TO), Codice fiscale e Partita I.V.A. rappresentato da _____, nella qualità di _____, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del predetto Ente che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- Il Comune di CASELLE TORINESE ha indetto il concorso pubblico di cui in oggetto la cui graduatoria finale è stata approvata con determinazione del Segretario comunale n. 862 del 23/12/2024;
- la medesima graduatoria ha acquisito efficacia con l'approvazione disposta con la su richiamata determinazione e con la sua pubblicazione all'Albo pretorio;
- la stessa graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 35, co. 5-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- entro l'indicato periodo di validità la citata graduatoria può essere oggetto di utilizzo per l'eventuale copertura di posti analoghi anche da parte di altre Pubbliche amministrazioni, previo accordo tra gli Enti interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 e s.m.i.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 6351 del 13.03.2004 ritiene che sia possibile *"utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione"*;
- dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Umbria, n. 124/2013/PAR del 03.10.2013, si evince che, per l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti, il *"previo accordo"*, di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, non è necessario che intervenga ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria o all'indizione della procedura concorsuale, perché *«(...) ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le "amministrazioni interessate" devono raggiungere il "previo accordo", quanto piuttosto che l'"accordo" stesso (che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di "concorsualità" per l'accesso ai pubblici uffici»*;

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 5/2013 del 21.11.2013 ritiene possibile che *“In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo”* e che l’accordo *“può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria”*;
- la sentenza del TAR Veneto, sez. II, n. 864 del 19.05.2011 chiarisce che l’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 si applica anche alle Amministrazioni comunali e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine di utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo, motivo per il quale non risulta necessaria una convenzione approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U. Enti Locali di cui al D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la sentenza del TAR Puglia Lecce, sez. II, n. 01110 del 13.06.2014, ha confermato che l’accordo tra le Amministrazioni può intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria.

CONSIDERATO CHE

- il Comune di CASELLE TORINESE non ha al momento necessità di usufruire per proprie assunzioni della graduatoria di cui in premessa ed in base a tale constatazione reputa di dover consentire a Pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta di poterla utilizzare per assumere alle loro dipendenze analoghe figure professionali, ai sensi delle disposizioni e delle interpretazioni suddette, ritenendo in tal modo di corrispondere al principio di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni;
- il Comune di CASELLE TORINESE e il Comune di SAN CARLO CANAVESE, con rispettive deliberazioni degli organi esecutivi, immediatamente eseguibili ai sensi di legge, hanno approvato il presente schema di accordo che dovrà essere sottoscritto tra gli Enti per l’utilizzo della graduatoria in questione al fine di permettere al Comune di SAN CARLO CANAVESE di assumere alle proprie dipendenze analoghe figure professionali in base al proprio fabbisogno di personale e alle disposizioni ed interpretazioni delineate in premessa;
- per il Comune di CASELLE TORINESE nulla osta affinché possa pervenirsi a tale utilizzo;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti come sopra individuate si concorda quanto in appresso:

ART. 1

La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Nel caso di assunzione di un idoneo non vincitore inserito nella graduatoria del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile” a tempo indeterminato, approvata con determinazione del Segretario comunale n. 862 del 23/12/2024, l’Ente utilizzatore dovrà corrispondere al Comune di CASELLE TORINESE una somma pari ad Euro 500,00.

ART. 3

Il Comune di CASELLE TORINESE consente al Comune di SAN CARLO CANAVESE di poter utilizzare la graduatoria del concorso pubblico di cui in oggetto, meglio specificata in premessa, per l’assunzione alle proprie dipendenze di n. 01 unità Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile”.

I candidati inclusi nella suddetta graduatoria saranno interpellati dal Comune di SAN CARLO CANAVESE secondo l'ordine di posizione occupato da ciascuno, escludendo coloro che siano già stati assunti a tempo indeterminato dal Comune di CASELLE TORINESE o da altri Enti in utilizzazione della medesima graduatoria.

In caso di accettazione, da parte di un concorrente utilmente collocato in graduatoria, della proposta di assunzione formulatagli dal Comune di SAN CARLO CANAVESE, quest'ultimo potrà procedere al perfezionamento dell'assunzione ed alla stipula col candidato del relativo contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente, dando al Comune di CASELLE TORINESE opportuna comunicazione comprensiva della data di assunzione in servizio.

L'eventuale rifiuto del candidato a prendere servizio presso il Comune di SAN CARLO CANAVESE non pregiudicherà in alcun modo la sua posizione in graduatoria nel concorso pubblico di cui in oggetto. Di tale circostanza il predetto Ente ne deve dare informazione al candidato al momento dell'interpello.

Rimane inteso che il Comune di CASELLE TORINESE è estraneo a qualsiasi procedimento, adempimento e valutazione tecnica e/o giuridica afferente ai presupposti ed alle condizioni legittimanti la costituzione di rapporti di lavoro con i soggetti inseriti nella graduatoria suddetta da parte dell'Ente utilizzatore che al riguardo espressamente manleva il Comune di CASELLE TORINESE da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 4

Il presente accordo ha la durata di mesi sei decorrenti dalla data della sua stipula e si riferisce unicamente all'assunzione indicata nell'art. 3. Pertanto, i suoi effetti cesseranno allo spirare del predetto termine o alla data di assunzione in servizio del candidato presso l'Ente di cui all'art. 3 qualora antecedente.

Il termine suddetto potrà essere prorogato per una sola volta e per la durata massima di ulteriori tre mesi in presenza di particolari circostanze rese note per tempo dal Comune di SAN CARLO CANAVESE al Comune di CASELLE TORINESE.

L'eventuale proroga sarà richiesta e formalizzata tra le Parti mediante posta elettronica certificata ed essa, qualora accordata, deve intendersi come integrativa della durata del presente accordo.

ART. 5

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa rinvio al Codice civile ed alle Leggi in materia nel tempo vigenti.

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo e non è soggetto a registrazione obbligatoria (art. 16 della Tabella, Allegato "B", del D.P.R. n. 642/1972, ed art. 1 della tabella relativa allegata al D.P.R. n. 131/1986).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Comune di CASELLE TORINESE
Geom. Marsaglia Cagnola Giuseppe

Comune di SAN CARLO CANAVESE
.....